

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Città metropolitana di Milano



Piano cimiteriale

redatto ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/2022

luisa salvatori

sindaco

angelo bettinelli

responsabile del procedimento

fabrizia palavicini

ingegnere

Norme tecniche di attuazione

elaborato

R2

febbraio 2023

spazio dedicato ai timbri di approvazione

1	DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
	<i>ART. 1 PREMESSE.....</i>	<i>4</i>
2	USI DEL SUOLO, ATTIVITA' E FUNZIONI	5
	<i>ART. 2 SEPOLTURE.....</i>	<i>5</i>
	<i>ART. 3 USI DEL SUOLO.....</i>	<i>5</i>
	<i>ART. 4 CAMPI PER INUMAZIONE.....</i>	<i>5</i>
	<i>ART. 5 LOCULI.....</i>	<i>6</i>
	<i>ART. 6 NICCHIE OSSARI E CINERARI.....</i>	<i>6</i>
	<i>ART. 7 CAPPELLE PRIVATE</i>	<i>7</i>
	<i>ART. 8 GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE</i>	<i>7</i>
	<i>ART. 9 CAMPO PER REINUMAZIONE DEGLI ESITI DI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI CONSERVATIVI.....</i>	<i>7</i>
3	MANUTENZIONE DELLE OPERE ED ESECUZIONE DEI LAVORI	8
	<i>ART. 10 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA</i>	<i>8</i>
	<i>ART. 11 RIMOZIONE DI MANUFATTI ED ORNAMENTI</i>	<i>8</i>
	<i>ART. 12 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE.....</i>	<i>8</i>
	<i>ART. 13 ESECUZIONE DEI LAVORI</i>	<i>8</i>
4	ALLEGATO III DEL R.R. 4/2022	10

1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premesse

1. Il Piano Cimiteriale 2022-2042 costituisce strumento di settore che attua le disposizioni normative previste a livello nazionale e regionale in materia.
2. Per quanto non altrimenti disposto e regolato con la presente disciplina, si rimanda alle leggi ed al *Regolamento polizia mortuaria del Comune di Vizzolo Predabissi*", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.° 46 del 15/06/1992, alla disciplina delle norme di attuazione del vigente Piano di Governo del Territorio, del Regolamento Edilizio e del Regolamento Locale di Igiene e al R.R.4/2022.

2 USI DEL SUOLO, ATTIVITA' E FUNZIONI

Art. 2 Sepulture

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione. Sono a inumazione le sepolture che prevedono la sepoltura del feretro in terra e sono a tumulazione le sepolture che prevedono la sepoltura del feretro, della cassetta di resti ossei, dell'urna cineraria e del contenitore di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi in loculo, nicchia o tomba di famiglia.
2. Nel cimitero del Comune di Vizzolo Predabissi sono previste le seguenti tipologie di sepolture a tumulazione:
 - Loculi
 - Nicchie ossario e cinerario
 - Cappelle private con loculi individuali
 - Campo comune inumazione
3. Si rimanda all'art. 42 del *Regolamento polizia mortuaria del Comune di Vizzolo Predabissi*”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.° 46 del 15/06/1992, per la definizione del numero massimo di tumulazioni per ogni loculo e celletta ossario.

Art. 3 Usi del suolo

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Vizzolo Predabissi individua all'interno dell'area cimiteriale del Capoluogo i seguenti usi del suolo:
 - Loculi
 - Nicchie ossario e cinerario
 - Cappelle private con loculi individuali
 - Campo comune inumazione
 - Giardino delle rimembranze
 - Area per reinumazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
 - Ossario comune
 - Spazi accessori

Art. 4 Campi per inumazione

1. Il Piano Cimiteriale individua le parti del cimitero destinate alle inumazioni ipogee che dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni del RR n° 04/2022 e s.m.i.
2. Come previsto dall'art. 21 del R.R. 4/2022 e s.m.i. la superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati se si tratta di adulti e a 0,30 metri quadrati se si tratta di bambini.
3. Ai sensi dell'art. 72 del DPR 285/90 le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
4. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra di non meno di 0,30 metri per ogni lato.

5. I vialetti pedonali di separazione fra le fosse dovranno avere una di larghezza minima di 0,50 m e non dovranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
6. Ogni fossa nei campi di inumazione dovrà essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo per ogni campo. Sul cippo, o in alternativa sul copri tomba, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
7. La modalità di individuazione/decorazione delle fosse è definita dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 5 Loculi

1. Il Piano Cimiteriale individua le parti del cimitero destinate alla costruzione di nuovi colombari per loculi, nel rispetto delle prescrizioni del RR n° 04/2022 e s.m.i.
2. La costruzione di detti manufatti è riservata all'Amministrazione Comunale o suo affidatario.
3. I colombari loculi sono costituiti da celle epigee, poste su più file sovrapposte fino ad un massimo di quattro/cinque per piano, in serie continua sotto portici o in gallerie adeguatamente illuminate e areate.
4. I loculi individuali sono dati in concessione a chi ne fa richiesta, secondo le modalità e le tempistiche definite dal Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Vizzolo Predabissi e dagli ulteriori atti comunali deliberati.
5. In tutti i lotti del cimitero l'applicazione delle scritte e degli accessori sulle lastre di marmo sono a carico dei privati che provvedono direttamente, tramite ditte di fiducia, all'esecuzione dei lavori.
6. Secondo quanto prescritto dall'art. 22 comma 2 del R.R. 4/2022 e s.m.i. ogni loculo deve essere realizzato in modo che l'eventuale tumulazione possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
7. Non è consentita la realizzazione di nuove sepolture in deroga all'art. 22 comma 2 del R.R. 4/2022 e s.m.i.
8. Gli elementi quali portafiori, porta luce, fiamma, foto, lettere, spaziature della lastra sono approvati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
9. Le caratteristiche tecniche dei loculi di nuova costruzione o sono specificate **nell'allegato III del R.R. 4/2022** che si riporta in allegato, fatto salvo quanto già previsto dal d.p.r. 285/1990.

Art. 6 Nicchie ossari e cinerari

1. Il Piano Cimiteriale individua le parti del cimitero destinate alla costruzione di nuovi colombari nicchie cinerari e ossari in abbinamento ai colombari per loculi, nel rispetto delle prescrizioni del RR n° 04/2022 e s.m.i.
2. La costruzione di detti manufatti è riservata all'Amministrazione Comunale o suo affidatario.
3. Le nicchie cinerarie e gli ossari dovranno essere realizzati in file sovrapposte anche utilizzando soluzioni prefabbricate
4. Le nicchie ossario sono date in concessione a chi ne fa richiesta, secondo le modalità e le tempistiche definite dal Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Vizzolo Predabissi e dagli ulteriori atti comunali deliberati.
5. In tutti i lotti del cimitero, l'applicazione delle scritte e degli accessori sulle lastre di marmo sono a carico dei privati che provvedono direttamente, tramite ditte di fiducia, all'esecuzione dei lavori.
6. Gli elementi quali portafiori, porta luce, fiamma, foto, lettere, spaziature della lastra sono approvati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 7 Cappelle private

1. Il Piano Cimiteriale individua le parti del cimitero destinate alla costruzione cappelle private, nel rispetto delle prescrizioni del RR n° 04/2022 e s.m.i.
2. La costruzione di detti manufatti è riservata all'Amministrazione Comunale o suo affidatario.

Art. 8 Giardino delle rimembranze

1. Il Piano Cimiteriale individua le parti del cimitero destinate alla costruzione del giardino delle rimembranze, nel rispetto delle prescrizioni del RR n° 04/2022 e s.m.i.

Art. 9 Campo per reinumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Il Piano Cimiteriale individua le parti del cimitero del capoluogo destinate alle reinumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
2. È destinato al completamento dei processi naturali di mineralizzazione dei cadaveri provenienti da altra sepoltura, a seguito di esumazione o di estumulazione o per scadenza di concessione. L'inumazione dei resti ha la durata di cinque anni, riducibile con impiego di soluzioni enzimatiche.
3. In alternativa alla collocazione campo per reinumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi di mineralizzazione i resti possono essere cremati, su espressa manifestazione di volontà dei parenti diretti del defunto e/o dagli aventi diritto.

3 MANUTENZIONE DELLE OPERE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 10 Interventi di manutenzione ordinaria

1. I concessionari dei manufatti funerari (cappelle, tombe, edicole e lapidi) sono obbligati, nel rispetto delle presenti norme, a tutelare e conservare l'integrità materica e cromatica dei manufatti e delle loro finiture.

Art. 11 Rimozione di manufatti ed ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale, sono rimossi d'ufficio i monumenti e le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da renderle non confacenti o non conformi allo scopo per il quale vengono collocate.
2. Senza obbligo di alcun avviso sono ritirati o rimossi d'ufficio dalle tombe, tutti gli oggetti che si estendano fuori dagli spazi di competenza e che, in qualunque forma, non si addicano al decoro del cimitero.
3. Gli ornamenti di fiori e piante dovranno essere adeguatamente curati dagli interessati e dovranno essere tolti non appena avvizziti. Il personale cimiteriale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.
4. Il diritto alla permanenza di un monumento funebre, di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto, decade automaticamente con la dichiarazione di termine della rotazione ordinaria, se in campo comune, o con la scadenza per qualsiasi motivo della concessione della sepoltura privata.
5. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione, diventano a tutti gli effetti senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo, di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
6. Gli oggetti non aventi nessun valore artistico e non altrimenti utilizzabili, sono avviati alla demolizione e allo smaltimento.
7. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico sono depositati in luogo idoneo; l'ufficio presenta periodicamente alla Giunta Comunale l'elenco di tali oggetti con proposte circa la loro destinazione.
8. Le fotografie e altri ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura sono conservati per un periodo di sei mesi, entro il quale la famiglia può ritirarli senza alcuna formalità.
9. L'ufficio può disporre o concedere su richiesta che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura privata scaduta se non prelevata dai proprietari. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere modificando unicamente le scritte e le epigrafi.

Art. 12 Interventi di nuova costruzione

1. Gli interventi di nuova costruzione sono di esclusiva competenza pubblica.

Art. 13 Esecuzione dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.

2. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati temporaneamente nel luogo indicato dal personale cimiteriale per essere successivamente smaltiti a carico dei privati o delle imprese esecutrici incaricate dagli stessi. Tali lavorazioni devono essere effettuate evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
3. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale.
4. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico.
5. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa.

Caratteristiche tecniche dei loculi**1. Caratteristiche tecniche generali dei loculi stagni e dei loculi aerati**

I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.

Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a cm. 80x40x40.

Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di cm. 0,40 x 0,40 x 0,40.

2. Caratteristiche tecniche dei loculi stagni

Sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni strutturali fisse o elementi mobili capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.

I loculi devono essere realizzati con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita di liquidi e dei gas di putrefazione.

3. Caratteristiche tecniche dei loculi aerati

I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o ristrutturati.

Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da consentire il trattamento dei liquidi e dei gas di putrefazione.

La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire sia all'interno del loculo sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione. Tali sistemi impiegano filtri adsorbenti con particolari caratteristiche fisico-chimiche, filtri biologici o soluzioni miste.

La capacità di depurazione dei filtri deve essere tale da evitare che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute.

In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni strutturali fisse o elementi mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi. Devono essere inoltre utilizzate quantità adeguate di materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.

In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

Il loculo deve essere realizzato con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo stesso, nonché dotato di adeguata resistenza meccanica.

— • —